



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro

SENTENZA N. 765/2022
Depositata il 24 NOV. 2022
R.G. n. 263/21
Cron. n. 27/11/2022

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Carlo Coco	Presidente rel.
Dott. Elena Vezzosi	Consigliere
Dott. Valeria Vaccari	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di appello iscritta al n. 263 / 2021 R.g.l.,
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 44 / 25.1 – 4.3.2021,
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,

promossa da:

, in persona del l.r.p.t.,
rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso gli Avv.
- appellante

contro:

rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso l'Avv.
- appellato

posta in decisione all'udienza collegiale del 17.11.2022, tenuta nelle forme
previste dagli artt. 221, co. 4, d.l. n. 34 / 2020 e 23, co. 1, d.l. n. 137 / 2020,
con l'avvenuto deposito delle note conclusionali delle parti,
viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte,
udita la relazione della causa fatta dal Presidente dott. Carlo Coco,
esaminati gli atti e i documenti di causa,

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto

ha interposto appello – ritualmente costituita e resistente – avverso la sentenza in epigrafe – che ha rigettato l’opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo n. 1308 / 2019 concesso dal Tribunale di Bologna per il pagamento a favore della _____ di differenze retributive, per il complessivo importo di euro 208,65, oltre accessori, maturate nel periodo gennaio 2017 / ottobre 2019 in ragione dell’alterazione unilaterale da parte datoriale del precedente criterio di calcolo e liquidazione delle ore di straordinario – iterando le eccezioni di: 1) difetto di legittimazione attiva della lavoratrice in relazione a previsione del C.c.n.l. applicato che riserverebbe ai datori di lavoro la facoltà di calcolare le maggiorazioni per lavoro straordinario sulla quota giornaliera della normale retribuzione oppure sulla quota oraria della stessa, e ciò in relazione al criterio retributivo mensilizzato oppure ad ore adottato in azienda, mediante l’utilizzo della congiunzione alternativa “od”; 2) di insussistenza delle pretese differenze retributive alla stregua del conteggio degli straordinari operato secondo i criteri adottati dall’azienda, ritorcendosi contro la lavoratrice, e quale vizio della sentenza, la commistione fra criteri disomogenei ai fini della liquidazione delle diverse voci retributive, oltre agli straordinari anche per ferie, festività e permessi; 3) di insussistenza del diritto della lavoratrice al mantenimento della modalità di calcolo adottata dalla _____

_____ ex datore di lavoro cui _____ è subentrata a seguito di cambio appalto con effetto dal 18.1.2016, atteso che la sentenza del Tribunale di Bologna n. 78 / 2018, intervenuta fra la _____ e la _____, in giudicato – costituente *“argomentazione nuova introdotta nel processo dalla sig.ra _____ solo in sede di memoria di costituzione e risposta al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo”* – *“ha appurato, per l’appunto “il diritto della signora _____ al mantenimento del trattamento retributivo in essere presso la cedente _____” e non già l’obbligo a carico di _____ di mantenere invariata la modalità di calcolo delle ore di lavoro straordinario per cui è causa”*.

Richiamata e qui condivisa e recepita l’esaustiva motivazione dell’impugnata sentenza, nonché per la più attenta diffusione (rilevante ex art. 4 del D.m. n. 55 / 2014) le difese della resistente, ed incidentalmente rilevato che il limite di ammissibilità dell’appello ex art. 440 c.p.c. (euro 25,82), ove indicizzato, eccederebbe ampiamente all’attualità (euro 414,72) il valore della causa (euro 208,65), si osserva che il gravame risulta privo di costrutto, ipotizzando una discrasia fra buon senso e diritto da escludersi di norma, e va pertanto *de plano* respinto, con l’aggravio delle spese processuali ed il “raddoppio” del contributo unificato, come da dispositivo.

E' incomprendibile, innanzitutto, la censura di difetto di legittimazione del lavoratore ad agire in forza di disposizioni afferenti la determinazione delle voci retributive sulla base della disciplina collettiva.

E' parimenti **incomprendibile**, proprio alla luce delle norme sull'ermeneutica dei contratti evocate, **l'illusione secondo cui da modalità di calcolo alternative di determinati istituti previste dal contratto collettivo possa derivare la scelta ad libitum datoriale di applicare l'una o l'altra alle diverse voci retributive e ciò variabilmente nel tempo**, atteso che è documentato in atti, e dall'appellante non contestato, che vi è stata a partire dal gennaio 2017, rispetto all'intero anno precedente di servizio presso della , una modifica del sistema di calcolo delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario e che in dipendenza di questo cambiamento la lavoratrice ha percepito una retribuzione a tale titolo inferiore rispetto a quella percepita nel 2016; atteso che sono irrilevanti, perché esulano dalla materia del contendere, proiezioni circa gli effetti, in ipotesi compensativi, derivabili dall'applicazione del metodo di calcolo unilateralmente prescelto ad altri istituti retributivi; atteso che **ove la disciplina collettiva fosse effettivamente interpretabile in termini di alternatività di diversi criteri di computo** (ma *contra v. amplius* memoria difensiva dell'appellata) **varrebbero i principi che regolano la vincolatività dell'uso aziendale e, ancor prima, il principio secondo cui *electa una via non datur recursus ad alteram***.

Ancora, incomprendibile è la censura di "novità" della produzione della summenzionata sentenza del Tribunale di Bologna n. 78 / 2018, vista la sua inconferenza ai fini della concessione del decreto ingiuntivo e quindi la sicura tempestività dell'allegazione nella prima replica all'opposizione, cioè in sede di costituzione e risposta della in primo grado, cui l'opponente ha avuto agio per controdedurre negli inconculcati forme e termini previsti dal rito.

Incomprendibile, infine, è la negatoria della significatività nel merito della questione e vincolatività giuridica di quanto in tale sentenza statuito fra le parti del rapporto di lavoro (e) in presenza di cambio appalto accompagnato da accordo sindacale trilaterale del 29.12.2015 che esplicita il mantenimento per i lavoratori delle condizioni economiche e normative in godimento: condizioni infatti mantenute dalla subentrante nel corso del 2016.

P. Q. M.

La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,

respinge l'appello, integralmente confermando, per l'effetto, l'impugnata sentenza.

Condanna l'appellante alla refusione a favore dell'appellata, e per essa del procuratore antistatario, delle spese del grado, che liquida, per compensi, in euro 1'186,00, oltre rimborso spese forfettarie 15 %, iva e cpa come per legge.

Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di cui all'art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 / 2002.

Così deciso in Bologna, il 17.11.2022

Il Presidente est.

Dott. Carlo Coco



IL DIRETTORE

Dott.ssa Anna Iuppo

Anna Iuppo



[minuta depositata il 18.11.2022]